



**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del
"servizio di somministrazione di lavoro temporaneo"**

Codice Identificativo Gara n. 82362765F7

Allegato 8 – Schema di contratto

Allegato 8 - Schema di contratto

CONTRATTO

TRA

FINLOMBARDA S.P.A. (di seguito per brevità, "**Finlombarda**" o "**Società**") società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via F. Filzi 25/A, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Rallo, domiciliato per la carica presso la Società.

E

DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in _____ con capitale sociale pari ad Euro _____ i.v. iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n° _____, C.F. e P.IVA _____ in persona di _____ in qualità di _____ (di seguito "**Fornitore**").

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario, ex art. 106 del Testo Unico Bancario, a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia e soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile
2. Finlombarda ha manifestato l'esigenza di acquisire un servizio di somministrazione di lavoro temporaneo necessario al fine di ottenere un impiego di personale (di seguito, per brevità, "**Lavoratore**" o "**Lavoratori**") a supporto operativo ed amministrativo nell'ambito di attività istituzionali aziendali, di gestione dei fondi, di gestione di progetti in essere o per eventuale sostituzione di personale interno assente per lungo periodo (di seguito, per brevità, congiuntamente "**Servizio**");
3. Finlombarda, ai fini sopradetti, con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ - V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data _____, pubblicato sul sito internet www.finlombarda.it (profilo del committente), nonché, per estratto, sui quotidiani _____ - ha indetto una procedura di gara aperta (di seguito, per brevità, "**Procedura**"), ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**"), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, nei termini dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico di gara (di seguito "**Capitolato Tecnico**"), di cui all'Allegato 1 al presente contratto;
4. all'esito della predetta procedura è stato individuato quale aggiudicatario _____;
5. il Fornitore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla Procedura;
6. in data _____, è stata acquisita da parte di Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, garanzia definitiva sotto forma di polizza _____ rilasciata al Fornitore da _____, dal valore di Euro _____ (_____/____/____), pari al _____% del valore del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Finlombarda affida al Fornitore, che accetta, l'erogazione del Servizio attraverso lo svolgimento delle seguenti attività (di seguito, per brevità, "**Attività**"):

- a) ricerca e selezione delle candidature, come meglio dettagliato all'art. 2.1 del Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla Procedura (di seguito, per brevità, "**Offerta tecnica**") di cui all'Allegato 2 al presente contratto;
- b) gestione dei Lavoratori, come meglio dettagliato all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica;
- c) sostituzione dei Lavoratori, come meglio dettagliato all'art. 2.3 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica;
- d) altre attività, come meglio dettagliate all'art. 2.4 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

Articolo 2 – Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a far data dalla sua sottoscrizione.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali del Fornitore

3.1. Il Fornitore è obbligato a svolgere tutte le Attività previste - in stretto raccordo con il Servizio Personale di Finlombarda, che terrà costantemente informato in particolare per quanto attiene le attività di ricerca e selezione del personale e sull'andamento dei colloqui - secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e altresì secondo la metodologia di lavoro riportata nell'Offerta tecnica.

3.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

3.3. Per consentire al Fornitore di prestare correttamente le Attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

3.4. Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- (a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle Attività, nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto; in particolare il Fornitore si impegna a svolgere le Attività esclusivamente con soggetti aventi profilo professionale corrispondente a quelli stabiliti dall'art. 4 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche proposte nell'Offerta tecnica; nello specifico il Fornitore si impegna a effettuare le Attività con il team di lavoro nel seguito riportato: **nome e cognome (ruolo), nome e cognome (ruolo), nome e cognome (ruolo)**;
- (b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità dell'Attività a quanto previsto nel contratto;
- (c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- (d) comunicare tempestivamente a Finlombarda le eventuali variazioni del team di lavoro coinvolto nell'esecuzione del contratto, indicando i nominativi dei sostituti (i quali dovranno possedere le medesime caratteristiche professionali dei soggetti indicati dal Fornitore nell'Offerta tecnica), allegando i rispettivi *curricula vitae* con le modalità di cui al successivo art. 7. Le figure professionali potranno essere sostituite solo a seguito di approvazione da parte di Finlombarda;
- (e) rendersi disponibile ad incontri con Finlombarda qualora sia da quest'ultima richiesto e ritenuto necessario;
- (f) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione

dell'Attività.

3.5. Il Servizio Personale di Finlombarda, così come disposto dall'art. 7 del Capitolato Tecnico, procederà ad attivare il Servizio inviando al Fornitore apposita comunicazione nella quale avrà cura di definire e dettagliare le informazioni di cui al predetto art. 7 circa il numero di Lavoratori necessari, il profilo, la durata del contratto di somministrazione, le attività da affidare, le mansioni ed i costi previsti. Il Fornitore, a sua volta, procederà con le Attività di selezione previste dal presente contratto nel rispetto dei livelli di servizio di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico e coordinandosi, ove necessario, con il Servizio Personale di Finlombarda. All'esito delle predette Attività, successivamente all'individuazione del profilo professionale richiesto, il Servizio Personale procederà a trasmettere al Fornitore apposita "Scheda di attivazione" ai fini della stipula del contratto tra il Fornitore e il/i Lavoratore/i.

Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione

4.1. Le Attività prestate dal Fornitore sono sottoposte a verifica e controllo da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione del Servizio nel presente contratto.

4.2. L'esito delle verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di Finlombarda (di seguito, per brevità, "**RUP**") - nella persona di Guido Battistini - al Fornitore per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati dell'erogazione del Servizio si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che il Fornitore deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1. Per lo svolgimento del Servizio di cui all'art. 1, l'importo complessivo massimo è pari ad Euro _____ (_____/_____), oltre IVA e comprensivo di ogni altra spesa a carico del Fornitore per l'esercizio del Servizio. In ordine al predetto importo si precisa che:

- la fee oraria di agenzia per la gestione dei Lavoratori è pari ad Euro _____ (_____/_____), oltre IVA, che, a fronte di un numero massimo di ore lavorabili stimato pari a 80.437,50 (ottantamilaquattrocentotrentasette virgola cinquanta), costituisce un importo complessivo massimo per lo svolgimento della predetta Attività pari ad Euro _____ (_____/_____), oltre IVA;
- la fee oraria di agenzia per la gestione dei buoni pasto spettanti ai Lavoratori è pari ad Euro _____ (_____/_____), oltre IVA, che, a fronte di un numero massimo di buoni pasto spettanti ai Lavoratori stimato pari a 9.900 (novemilanovecento), costituisce un importo complessivo massimo per lo svolgimento della predetta Attività pari ad Euro _____ (_____/_____), oltre IVA.

Si precisa che dal compenso si intendono esclusi il costo del lavoro ed il costo dei buoni pasto che saranno entrambi oggetto di riaddebito.

5.2. Per lo svolgimento del Servizio il compenso sarà corrisposto con periodicità mensile, sulla base delle ore effettivamente svolte da Lavoratore e sulla base dei buoni pasto a lui spettanti nel periodo di riferimento, successivamente al rilascio, con esito positivo, della certificazione di verifica di conformità di cui all'art. 4 effettuata anche con l'impiego dei "fogli presenza" di ciascun Lavoratore.

5.3. Le fatture emesse nei confronti di Finlombarda sono soggette al meccanismo dello *Split Payment*, ai sensi del DPR 633/72, art. 17-ter, comma 1-bis, lett. b) e, pertanto, devono avere i seguenti requisiti:

- (a) riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex DPR 633/72, art. 17-ter";
- (b) esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA, che non sarà corrisposta e verrà liquidata direttamente all'Erario da parte di Finlombarda.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere altresì il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate e al CIG (Codice Identificativo Gara).

5.4. Sulle fatture emesse nei confronti di Finlombarda, sarà operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del Codice dei Contratti Pubblici, una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle attività prestate. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'ultima certificazione di verifica di conformità.

5.5. Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1,2,3,4,5,7); dovranno, inoltre, essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) all'indirizzo P.E.C. finlombarda.amministrazione@legalmail.it attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ciascuna fattura dovrà essere inviata con il seguente codice: ** Codice destinatario: **IOPVBGU** **.

5.6. Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse

5.7. Finlombarda provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa all'indirizzo sopra indicato.

Articolo 6 – Cessione del contratto

In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

Articolo 7 – Modifiche

7.1. Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

7.2. Le Parti si danno atto sin d'ora che potranno essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso le centrali di committenza Consip e/o MePA si rendesse disponibile prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico.

7.3. In tal caso, Finlombarda chiederà per iscritto al Fornitore di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui il Fornitore rifiuti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Articolo 8 – Invalidità parziale

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

9.1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all'inadempimento, Finlombarda ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

9.2. Nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il presente contratto è risolto di diritto.

9.3. Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.2.

Art. 10 – Recesso

È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC. Si precisa che in qualsiasi caso saranno fatti salvi i contratti in essere con i Lavoratori fino alla loro naturale scadenza ed il Fornitore, con riferimento ai predetti contratti, avrà diritto, così come indicato all'art. 33, comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori.

Articolo 11 – Livelli di servizio e penali

Il Fornitore è tenuto a svolgere le Attività nel rispetto, dell'Offerta tecnica, del contratto, di eventuali documenti con valenza contrattuale concordati tra le Parti e dei livelli di servizio di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico. Nel caso di mancato rispetto degli stessi si applicano le penali previste all'art. 6 del Capitolato Tecnico. Finlombarda, fermo restando l'applicazione delle penali summenzionate, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento così come indicato al precedente art. 9.1.

Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG - n. 82362765F7 nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Fornitore si impegna:

- a) a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il N. di CIG di cui sopra;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 13 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 e Whistleblowing

13.1. Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello"), nonché un proprio Codice Etico.

13.2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e pubblicati sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi in esso contenuti.

Nel rispetto di quanto previsto nel Modello in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Fornitore, inoltre, si impegna a segnalare a quest'ultimo ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del Modello.

13.3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel Modello adottati dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

13.4. Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la "Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della legge n. 190/2012", adottata dalla Società e pubblicata sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Il Fornitore, quindi, dovrà segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

Articolo 14 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 26 del 26/06/2019 - serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali".

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto

15.1. Il direttore dell'esecuzione del contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo sull'esecuzione del contratto.

15.2. Finlombarda indica quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. , il quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con il Fornitore.

Il Fornitore indica quale referente per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.

Articolo 16 – Riservatezza

16.1. Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione del contratto, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda.

16.2. Il Fornitore, inoltre, si impegna a:

- (a) comunicare tempestivamente, su richiesta di Finlombarda, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai documenti, dati e informazioni relative o connesse al contratto;
- (b) consentire a Finlombarda di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante

accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore o eventuali subfornitori, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;

(c) alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso e distruggere o restituire tutti dati e le informazioni di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione per iscritto a Finlombarda.

Articolo 17 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

17.1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

17.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 101 del 10.08.2018.

Articolo 18 – Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 19 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo PEC:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A. - Via Fabio Filzi, 25/A – 20124 Milano

PEC: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it

alla c.a. del direttore dell'esecuzione del contratto

Per il Fornitore:

PEC: _____

alla c.a. del referente del contratto

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Fornitore

Il Legale rappresentante

Allegati:

Allegato 1 “Capitolato tecnico”

Allegato 2 “Offerta tecnica”

Prot. n.